

Publicato il 13/09/2021

N.00369 2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00839/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2021, proposto da [REDACTED]  
[REDACTED] nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla  
minore [REDACTED], nella  
qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore [REDACTED]  
[REDACTED], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla  
minore [REDACTED], nella  
qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore [REDACTED]  
[REDACTED] nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla  
minore [REDACTED], qualità  
di esercenti la potestà genitoriale sul minore [REDACTED],  
[REDACTED] nella qualità di esercenti la potestà  
genitoriale sulla minore [REDACTED],  
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore [REDACTED]  
[REDACTED] nella qualità di esercenti la potestà  
genitoriale sulla minore [REDACTED]  
[REDACTED], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore

[REDACTED] nella qualità di  
esercenti la potestà genitoriale sulla minore [REDACTED] nella  
qualità di esercente la potestà genitoriale sul mi [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore  
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Augusto,  
Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Augusto in Bari, via Abate  
Gimma, 147;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Ter per la  
Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, via  
Melo, n. 97;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- del decreto emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio III,  
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari prot. n. 11866 del 24/05/2021  
(pubblicato sul sito istituzionale [www.uspbari.it](http://www.uspbari.it) il 25/05/2021), con cui sono state  
rese note le dotazioni organiche (c.d. Organico di Diritto) del personale docente  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Bari e Città metropolitana e  
provincia di BAT sud per l'a.s. 2021/2022 - nonché della Tabella allegata, Mod.2  
SS-13-HO-PXO02 "Dotazione Organica del personale docente della scuola  
secondaria di I grado", nella parte in cui a pag. 147 per la scuola secondaria di I  
grado presso l'I.C. Don Bavaro - Marconi, sita in Giovinazzo (BA) alla via  
Sottotenente De Ceglie n. 5, Codice Mecc. BAMM891014, non è stata prevista la  
dotazione organica di n. 6 ore per ciascuno dei corsi di strumento musicale per la  
classe prima e, in particolare, per i corsi riservati a "Pianoforte", "Chitarra",  
"Violino" e "Flauto traverso"; nonché di ogni altro antecedente e/o susseguente,

comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Uff. III Ambito Terr. per la Provincia di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che il ricorso presenta profili di fondatezza, in ragione della obbligatorietà della istituzione di cattedre di strumenti musicali ogni qual volta, come nel caso in esame, vi sia il numero minimo di richiedenti, stante la creazione di apposita classe di concorso per i docenti (ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21 giugno 2012 n. 631; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 2 novembre 2017 n. 710; TAR Lecce, sez. II, 18.9.2020 n. 996);

Considerato, in particolare, che si appalesa fondata la censura di difetto di motivazione in ordine alla ragioni della omessa predisposizione, in pianta organica, delle ore necessarie all'attivazione degli anzidetti corsi;

Ritenuto, quindi, sussistere i presupposti dell'invocata tutela cautelare in termini di *remand*, tenuto conto, quanto al *periculum*, della necessità di tutelare la posizione dei figli degli odierni ricorrenti che hanno già positivamente sostenuto la selezione e sono stati ritenuti idonei a poter frequentare il corso per lo studio dello strumento musicale;

Ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 19.1.2022;

Valutata nondimeno la sussistenza dei presupposti per compensare le spese della

presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sezione Unica) accoglie la domanda cautelare, al fine di consentire all'Amministrazione resistente l'adozione urgente di un provvedimento idoneo a garantire che per l'a. s. 2021/2022 venga istituito il corso a indirizzo musicale per la scuola secondaria di I grado presso l'I.C. Don Bavaro - Marconi di Giovinazzo.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19.1.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportati nel provvedimento.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Rosaria Palma**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**